

(N. 481)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1949

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1949-50

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento è inteso ad autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1949-50 fino a quando i singoli stati di previsione siano stati approvati per legge e comunque non oltre il 31 ottobre 1949.

La necessità del provvedimento è in relazione allo stato attuale dei lavori relativi all'esame da parte del Parlamento del progetto di bilancio per il nuovo esercizio, che esclude la possibilità che l'approvazione di tutti gli stati di previsione e la pubblicazione delle leggi relative abbia ad intervenire prima dell'inizio dell'esercizio finanziario 1949-50.

La determinazione al 31 ottobre 1949 del termine per l'autorizzazione di che trattasi, ha riferimento con l'articolo 81 — secondo comma — della Costituzione della Repubblica, il quale dispone che siffatto provvisorio regime non possa essere disposto per più di quattro mesi in complesso.

Nella determinazione del documento da prendere a base per l'esercizio provvisorio, non è

sembrato di poter prescindere dalla considerazione di alcune variazioni introdotte agli stati di previsione già esaminati dal Senato, nonchè di quelle che potranno essere ancora apportate dalle Assemblee Legislative fino all'entrata in vigore del provvedimento di che trattasi.

Si stabilisce quindi che il detto provvisorio esercizio debba essere effettuato sulla base del progetto originario di bilancio integrato con le dette variazioni.

L'entrata in vigore del provvedimento è stabilita al 1° luglio 1949 in relazione alla particolare natura del provvedimento medesimo.

È appena da avvertire che, in applicazione dell'articolo 51 della legge di contabilità generale dello Stato, per quanto riguarda il pagamento delle spese statali che si riferiscono a necessità continuative o periodiche, il provvedimento in esame autorizza l'erogazione di esse per la sola quota relativa ai primi quattro mesi dell'esercizio e cioè fino alla concorrenza massima di un terzo degli stanziamenti compresi nei progetti di bilancio che si riferiscono all'intera gestione 1949-50.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1949, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1949-50, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative, con le modifiche ad essi introdotte — in sede di esame anche da parte di una sola Assemblea — all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1949.